

N. R.G. 2713/14



Tribunale ordinario di Agrigento  
Sezione civile

VERBALE D'UDIENZA DEL 14/3/16 ore 9.56

Di fronte al giudice, dr. Andrea Illuminati,

PER PARTE ATTRICE è presente l'Avv.to Mangiapane nonché la parte personalmente; si riserva di produrre telematicamente istanza di liquidazione con protocollo SIEM

PER PARTE CONVENUTA è presente l'Avv.to Peritore;

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e note conclusionali

IL CASO.it

DATO ATTO di quanto a verbale;

**Decide** la causa come da sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.

Verbale chiuso alle ore 9.58

**IL GIUDICE**  
*Dott. Andrea Illuminati*





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice  
dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

SENTENZA  
(ex art. 281 *sexies* c.p.c.)  
nel procedimento portante l'RG n° 2713/14 degli affari civili

TRA

(Avv. )

ATTORE

E

Banca Popolare Sant'Angelo S.c.a.r.L.

CONVENUTA

Oggetto: <<Rapporti di conto corrente e altri contratti bancari>>

CONCLUSIONI

precisava le conclusioni come da verbale di  
udienza del 14/3/2016; Banca Popolare Sant'Angelo S.c.a.r.L. precisava le  
conclusioni come da verbale di udienza del 14/3/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore - premesso di essere titolare del conto corrente ordinario n° 10001120/9, ancora in itinere, intrattenuto con la Banca Popolare Sant'Angelo S.c.a.r.L. e che nel corso del rapporto l'istituto bancario aveva fatto applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, di c.m.s e altre spese non dovute, oltre che di tassi usurari -, ha convenuto in giudizio innanzi all'intestata giustizia l'istituto al fine di ottenere, previo ricalcolo del saldo del rapporto del c/c succitato alla luce delle nullità riscontrate, la restituzione delle somme illegittimamente calcolate a debito, il tutto con il favore delle spese di lite.



La banca convenuta, costituitasi, ha evidenziato la totale infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebitato, essendo nell'atto di citazione contenute censure, oltre che del tutto indimostrate, assolutamente generiche e sganciate dalla fattispecie concreta. Nell'istare, dunque, per il rigetto delle avverse pretese, ha domandato, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito dell'istituto di credito, quantificato alla data del 17/10/14 in €. 33.318,18.

Una volta disposta CTU contabile il GI fissava per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 2/11/15, con termine per il deposito di note.

2. L'attore agisce al fine di ottenere il ricalcolo del saldo del rapporto di c/c oggetto di causa alla luce delle dedotte nullità, nonché per ottenere la condanna dell'azienda di credito alla restituzione degli importi versati e non dovuti alla luce delle medesime invalidità.

Deve in via del tutto preliminare rilevarsi l'improponibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebitato, in ragione dell'apertura del rapporto di c/c alla data della domanda giudiziale.

Ciò perché, come statuito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 24418/2010, se le operazioni solutorie (quelle cioè concretizzatesi in versamenti effettuati dal correntista per ripianare sconfinamenti effettuati extrafido o in assenza di fido), che ben possono essere ritenute veri e propri pagamenti, sono ripetibili pur in presenza di conti ancora aperti, lo stesso non può dirsi per le operazioni non solutorie (che si hanno quando i versamenti, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere); queste ultime, non essendo qualificabili come pagamenti, non sono, sino alla chiusura definitiva del conto (con definizione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti), ripetibili ex art. 2033 c.c..

Non essendo nella specie stata, anche solo allegata, la effettuazione di versamenti solutori, l'azione ripetitoria va, dunque, nel suo complesso respinta

Ciò non impedisce, alla stregua di quanto sostenuto dalla stessa pronuncia succitata, l'esame della ben diversa domanda di nullità delle clausole



del c/c proposta al fine di ottenere, con pronuncia meramente dichiarativa, una rettifica in favore del correntista delle risultanze del saldo del conto stesso.

In questo senso anche la giurisprudenza di merito (Trib. Torino del 13 novembre 2014 e Trib. Palermo del 26 giugno 2014; Trib. Monza del 13 marzo 2015) la quale ha chiarito che «quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi è ovvio che per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta anche in costanza di rapporto(...)».

Seppure esaminabile, anche tale diversa azione risulta infondata.

Nel caso, come quello di specie, in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l'accertamento negativo del debito nei confronti dell'istituto in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti (cfr. Cass.Civ., 7 maggio 2015, n° 9201). Ciò perché «L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto(...) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi"(qui rappresentati dalla mancanza di un credito della banca - n.d.r.), in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo» (v. anche Cass. 23229/2004; 9099/ 2012).

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza formatasi in tema di azioni di ripetizione dell'indebito, applicabile anche alle azioni di accertamento negativo in considerazione della identità di *ratio* (v. Trib. Bari, 17/11/2011, Trib. Vicenza 9/2/09; Trib. Napoli, 4/11/2010; Trib. Cagliari sentenze nn° 354/2013 e 1573/2013), l'onere probatorio di cui si è detto va



assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto corrente.

Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (il quale prevede che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista.

Nella fattispecie il contratto di c/c oggetto di causa non risulta versato agli atti, né emerge che gli attori, prima del giudizio, abbiano richiesto all'azienda di credito la stessa documentazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 D.lgs., 1° settembre 1993, n. 385 e che tale richiesta sia stata disattesa.

Né è possibile pretendere che detta carenza probatoria venga colmata mediante ordine di esibizione rivolto alla banca della documentazione contrattuale in oggetto - nella specie neppure richiesto -, considerato che tale istanza deve ritenersi inammissibile qualora l'ordine abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 TUB, quindi documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e dunque allegare agli atti di causa (Cass., 19575/05; Trib. Legnano 11/7/03).

Non avendo in definitiva l'attore assolto al suo onere probatorio, la domanda di accertamento negativo del debito andrà rigettata; così come andranno disattese - in considerazione della loro dipendenza da quella principale di accertamento negativo - tanto la domanda di condanna dell'istituto alla rettifica delle annotazioni in Centrale Rischi del debito attoreo, quanto quella di risarcimento dei danni.

La stessa sorte seguirà anche la domanda della Banca di accertamento del credito dalla stessa vantato in relazione allo stesso rapporto di c/c.



In difetto di produzione della documentazione contrattuale, con la indicazione delle condizioni atte a regolare il rapporto, non è possibile pervenire alla determinazione dell'effettiva esistenza del credito dell'istituto.

3. In ragione della reciproca soccombenza – andranno rigettate tanto le domande attoree quanto quella riconvenzionale del convenuto – le spese saranno da compensarsi integralmente.

I costi della ctu, liquidata con separato decreto, andranno posti a carico di entrambe le parti in porzioni eguali.

P Q M

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande proposte dalle parti;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

pone i costi della ctu, liquidata con separato decreto, a carico dell'attore per 1/2 e a carico del convenuto per 1/2.

Agrigento, 14/3/2016

Il Giudice  
dott. Andrea Illuminati

